

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 30 NOVEMBRE 2019

In vista della prossima Assemblea Nazionale, che si terrà il 30 novembre 2019 a Milano, si propone di approvare le seguenti modifiche statutarie, raggruppabili in quattro gruppi sulla base delle finalità perseguite.

Con il **primo gruppo di modifiche** si vuole rivedere la **disciplina del commissariamento** per rispondere ad alcune esigenze nate dalla prassi ma, soprattutto, per garantire la risistemazione organica della stessa, in considerazione della circostanza che la materia risulta disciplinata in più punti dello Statuto. Ciò anche al fine di rendere chiaro il richiamo alla stessa effettuato negli Statuti tipo dei Comitati.

Con il **secondo gruppo di modifiche** si intende rivedere il **ruolo sistemico dei Comitati Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano**, i quali possono assumere due fisionomie, a seconda del livello di autonomia raggiunto e delle prospettive di sviluppo che intendono raggiungere: Comitati dotati di personalità giuridica e Comitati privi di personalità giuridica. Solo i primi potranno ambire all'iscrizione nel RUNTS e all'approvazione di un proprio bilancio.

Possiedono **carattere eterogeneo e settoriale**, il **terzo gruppo di modifiche**, alcune delle quali proposte dalle Aree interessate (in materia di travelling e in materia di formazione).

Infine rientrano nel **quarto gruppo di modifiche** le proposte aventi **funzione formalmente correttiva**, mirando ad eliminare quelle parti dello Statuto non più attuali perché inerenti regolamenti o disposizioni dal carattere transitorio *medio tempore* attuate. A quest'ultimo proposito si vuole sostanzialmente approfittare dell'occasione della revisione dello Statuto per inquadrare il potere regolamentare tra i poteri propri del Consiglio Direttivo Nazionale, con l'unica eccezione delle modifiche al Regolamento elettorale, attribuite all'Assemblea. L'attuale formulazione, infatti, facendo riferimento a una serie tassativa di regolamenti, enumerati all'art. 45, potrebbe prestare il fianco ad ambiguità.

Sommario

1° gruppo: COMMISSARIAMENTO	2
2° gruppo: RUOLO COMITATI REGIONALI	4
3° gruppo: MODIFICHE ULTERIORI	5
4° gruppo: CORRETTIVI FORMALI	6

1° gruppo: COMMISSARIAMENTO

L'art. 21.11 ("Comitati") è modificato secondo la seguente formulazione:

"21.11 Il Consiglio Direttivo Regionale propone il commissariamento del Comitato in caso di grave irregolarità nella gestione o di impossibilità di funzionamento del Comitato, nonché qualora accerti che ricorrano le ulteriori ipotesi di cui all'art. 38. Può altresì proporre, previa specifica istruttoria, il commissariamento del Comitato nel caso in cui il bilancio annuale del Comitato evidenzi un risultato negativo. Qualora ne ricorrano i presupposti, il Comitato Regionale può, con deliberazione motivata, proporre lo scioglimento di un Comitato"

L'art. 21.14, lett. e) è modificato secondo la seguente formulazione:

"e. ipotesi di eventuale commissariamento nei casi previsti dall'art. 38 del presente Statuto"

L'art. 38 ("Commissariamento") è integralmente modificato secondo la seguente formulazione:

"38.1 Il commissariamento di un Comitato è disposto dal Consiglio Direttivo Nazionale, anche su proposta motivata del Consiglio Direttivo Regionale, nei seguenti casi:

- a. gravi ed accertate irregolarità nella gestione;*
- b. impossibilità di funzionamento;*
- c. gravi ed accertate violazioni dello Statuto e delle disposizioni normative e regolamentari da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo nel suo complesso;*
- d. a seguito di approvazione della mozione di sfiducia avverso il Consiglio Direttivo e il Presidente;*
- e. in caso di decadenza del Presidente dalla carica, conseguente all'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione o della radiazione;*
- f. nel caso di Comitati assenti per più di due volte nello stesso anno solare alle riunioni delle assemblee sovraordinate*
- g. qualora nel corso di una procedura elettorale si registri la mancanza di candidati o non si raggiunga il numero legale per la validità della consultazione.*

38.2 Il commissariamento è altresì disposto, anche su proposta motivata del Consiglio Direttivo Regionale, e previa istruttoria nella quale si evidenzi la particolare gravità della violazione, in caso di:

- a. mancato rimborso, nei termini previsti, delle somme anticipate a qualsiasi titolo dal Comitato Nazionale;*
- b. inosservanza delle direttive nazionali in materie strategiche o con riferimento alle funzioni di interesse pubblico di cui all'articolo 1 del d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178;*
- c. azioni, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, richiamati all'articolo 1 del presente Statuto.*

38.3 Il commissariamento del Comitato può infine essere disposto, anche su proposta motivata del Consiglio Direttivo Regionale ai sensi dell'art. 21.11, nel caso in cui il bilancio annuale del Comitato evidenzi un risultato negativo. In tal caso il commissariamento deve essere preceduto da richiesta di relazione e relativo piano di rientro avanzata al Consiglio Direttivo del Comitato ed al revisore dei conti.

38.4 In caso di dimissioni di un Presidente prima della scadenza naturale del mandato, la nomina del Commissario è disposta solo ove il Vice Presidente non assicuri l'ordinaria amministrazione delle attività.

38.5 Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, è nominato un Commissario il quale:

- a. è un Socio volontario della Croce Rossa Italiana, titolare del diritto di elettorato passivo;*
- b. rimane in carica per un periodo massimo di sei mesi o comunque fino alla risoluzione delle problematiche che hanno determinato il commissariamento;*
- c. esercita, ove non sia disposto altrimenti, i poteri del Presidente e del Consiglio Direttivo;*
- d. può essere sostituito prima dello scadere del mandato con la stessa procedura con cui è stato nominato.*

38.6 Con le medesime procedure può essere disposta la nomina di uno o due Vice Commissari.

38.7 Per il commissariamento di un Comitato Regionale e di Provincia Autonoma si procede applicando, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi precedenti.

38.8 Il Commissariamento del livello nazionale non è ammesso.

38.9 Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, qualora si renda necessario un intervento urgente in conseguenza di atti e comportamenti che possano determinare un pregiudizio grave ed immediato, il Presidente Nazionale può disporre, sentito per le vie brevi il Presidente Regionale, il commissariamento del Comitato, nominandone altresì il Commissario. L'atto è sottoposto per la ratifica al Consiglio Direttivo Nazionale nella prima seduta successiva.

2° gruppo: RUOLO COMITATI REGIONALI

L'art. 21.1 (“Comitati”) è così riformato:

“21.1 I Comitati della Croce Rossa Italiana sono il nucleo essenziale dell’Associazione e consentono all’Associazione medesima di estendere le sue attività statutarie a tutto il territorio nazionale. Essi, quale base associativa e nel rispetto del Principio di Unità, perseguono le finalità della Croce Rossa Italiana in coerenza con le disposizioni di legge e del presente Statuto e nell’osservanza delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza dei Comitati Regionali”.

All'art. 26 (“Comitati Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano”) sono aggiunti i seguenti commi:

“26.8. Per i Comitati Regionali privi di personalità giuridica, in assenza di autonomia giuridica e patrimoniale, non trovano applicazione le disposizioni relative all’obbligo di predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo e alla nomina del revisore dei conti, nonché gli artt. 26.1, lett. f) e g), 26.2, 26.2-bis, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6. e 26.7, lett. d)”.

“26.9. Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 26.8, i Comitati Regionali operano con gli organi di cui all’art. 26.7, lett. a), b) e c), dotati di autonomia decisionale, nel quadro delle direttive emanate dal Comitato Nazionale.”.

3° gruppo: MODIFICHE ULTERIORI

L'art. 7.4 (“**Compiti di interesse pubblico**”) è così riformato:

“7.4 La Croce Rossa Italiana può altresì svolgere attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale rivolte ai propri operatori e al pubblico – in particolare a studenti, docenti ed operatori della scuola, così come ad altre categorie professionali o enti pubblici o privati – finalizzate alla promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, all'educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità, all'inclusione scolastica e sociale, allo sviluppo sostenibile, al dialogo interculturale, alla pace e solidarietà internazionale, nonché delle altre attività d'interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 4 del d.lgs. 178/2012.”

All'art. 9 (“**Accordi, obbligazioni ed attività diverse**”) è aggiunto il seguente comma:

“9.5. La Croce Rossa Italiana può altresì svolgere, quale attività strumentale all'assolvimento dei compiti istituzionali, avvalendosi di sistemi totalmente o parzialmente informatici, attività di produzione e organizzazione di soggiorni e viaggi per via terrestre, marittima e area, per i propri associati e dipendenti, nonché attività di intermediazione mediante vendita diretta ai propri associativi e dipendenti di titoli di trasporto, soggiorni, viaggi e crociere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti.”

4° gruppo: CORRETTIVI FORMALI

All'art. 32.3 (“L’Assemblea Nazionale”) è aggiunta la lettera “i”:

“i. approva il Regolamento per l’elezione degli organi statutari della Croce Rossa Italiana.”

L’art. 33.3 lettera d) (“Il Consiglio Direttivo Nazionale”) è così riformulato:

“d. acquisito il parere della Consulta Nazionale, approva atti interni denominati “regolamenti”, al fine di disciplinare aspetti di dettaglio collegati alle attività e all’organizzazione dell’Associazione nelle sue articolazioni;”

L’art. 44 (attualmente rubricato “Adozione e modifiche”) assume la seguente rubrica “**Disposizioni finali**” ed è modificato secondo la seguente formulazione:

“44.1. Le modifiche al presente Statuto, deliberato a norma del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, abrogano quelle previgenti ed ogni altra norma in contrasto precedentemente emanata ed entra in vigore il giorno successivo all’approvazione delle stesse da parte dell’Assemblea Nazionale.

44.2. Le modifiche allo Statuto sono approvate dall’Assemblea Nazionale della Croce Rossa Italiana, previa comunicazione al Segretario Generale della Federazione Internazionale e previo parere favorevole della Commissione congiunta CICR/FICR sullo Statuto delle Società Nazionali, ed entrano in vigore il giorno successivo all’approvazione delle stesse da parte dell’Assemblea Nazionale.

44.3. Le norme che disciplinano la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana, emanate con il Testo Unico C.R.I. di riferimento ai sensi dell’articolo 138 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, si applicano, direttamente e senza necessità di altro recepimento, in tutte le articolazioni della Croce Rossa Italiana ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017 pubblicato sulla G.U. n. 289 del 12 dicembre 2017.

44.4. Il patrimonio storico della Croce Rossa Italiana permane nelle articolazioni, archivi e strutture museali della Croce Rossa Italiana ove è ubicato al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto. Le medesime articolazioni territoriali ne assicurano la continuità di conservazione, custodia, aggiornamento e gestione.

44.5. Il computo degli otto anni che determina l’ineleggibilità di cui all’ articolo 24.2 comincia a decorrere dalle elezioni indette successivamente alla data del 1° gennaio 2014; quello di cui agli articoli 29.3 e 34.3 comincia a decorrere dalle elezioni indette successivamente alla data del 1°gennaio 2016. In ogni caso non sono considerati nel computo i mandati espletati nella C.R.I. ente di diritto pubblico.”

L’art. 46 (“**Norme di rinvio**”) diventa l’art. 45 (soppresso).